

Il prospetto delle aliquote IMU: novità applicative per l'anno 2025

Martedì 8 ottobre 2024

Relatore: Simone Pellegrin

Facoltà di diversificazione delle aliquote

Legge 160/2019 – art. 1 comma 756

A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...].

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

Prospetto delle aliquote e applicazione

Legge 160/2019 - art. 1 comma 757

In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Principio di ultrattività delle aliquote

Legge 296/2006 – art. 1 comma 169

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Novità apportate con Decreto 6.09.2024

Prima parte

Viene concessa la facoltà di differenziare l'aliquota per i **fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali**: questa fattispecie era presente all'interno di alcuni Comuni da noi seguiti ed oggi è resa disponibile anche con riferimento ai fabbricati diversi dalle abitazioni

Diviene possibile introdurre (o mantenere) aliquote differenziate anche per **fabbricati abitativi che sono ubicati in particolari zone del territorio comunale**

Tra le categorie catastali per le quali è possibile introdurre una aliquota agevolata figura anche la categoria A/11 "**Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi**" (alpeggi, baite, rifugi...)

Novità apportate con Decreto 6.09.2024

Seconda parte

Ulteriori differenziazioni, in aggiunta a quanto già previsto nel prospetto dello scorso anno, sono state consentite in base a:

- ▶ rendita catastale;
- ▶ età dell'utilizzatore degli immobili nei casi di locazione/comodato;
- ▶ requisiti particolari del soggetto passivo;
- ▶ destinazioni d'uso particolari (impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici);
- ▶ condizioni di utilizzo degli immobili a scopi sociali.

Compilazione del prospetto online – Parte 1

Fattispecie Principali

Aliquote applicabili salvo la previsione di aliquote specifiche da indicare nella sezione successiva.

* campi obbligatori

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:*

 %

Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019:*

 ▼

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10):*

 %

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10):*

 %

Terreni agricoli:*

 %

Aree fabbricabili:*

 %

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D):*

 %

Aliquote – Abitazione principale non esente

Legge 160/2019 – art. 1 comma 748

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

A/1 (abitazioni di tipo signorile) ossia unità immobiliari in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture superiori a quello dei fabbricati di tipo residenziale;

A/8 (abitazioni in ville), ossia gli immobili caratterizzati dalla presenza di parco e/o giardino, costruite in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di pregio;

A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico).

Aliquote – Fabbricati rurali strumentali

Legge 160/2019 – art. 1 comma 750

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Aliquote – Beni merce

Legge 160/2019 – art. 1 comma 751

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Aliquote – Terreni agricoli

Legge 160/2019 – art. 1 comma 752

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Aliquote – Immobili categoria D

Legge 160/2019 – art. 1 comma 753

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Aliquote – Aliquota base

Legge 160/2019 – art. 1 comma 754

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

FAQ MEF 6 marzo 2020. *È possibile diminuire l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale?*

Il Comune può ridurre tutte le aliquote fino allo zero, fatta eccezione per quella applicabile ai fabbricati produttivi accatastati in categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari al 7,6 per mille, essendo l'IMU dovuta in base all'aliquota del 7,6 di competenza dello Stato.

Link utili

Allegato A al Decreto 6 settembre 2024:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/18/24A04791/sg

Linee guida per la compilazione del prospetto:

<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Linee-guida-Prospetto-IMU.pdf>

Articoli da www.neopa.it:

Nuovo prospetto IMU 2025: apportati numerosi correttivi

<https://www.neopa.it/nuovo-prospetto-imu-2025-apportati-numerosi-correttivi/>

Prospetto IMU vincolante per tutti: i tempi stringono

<https://www.neopa.it/prospetto-imu-vincolante-per-tutti-i-tempi-stringono/>

L'applicazione informatica per le aliquote IMU 2025 sarà disponibile dopo metà ottobre

<https://www.neopa.it/lapplicazione-informatica-per-le-aliquote-imu-2025-sara-disponibile-dopo-meta-ottobre/>

Scheda del servizio di supporto:

<https://www.neopa.it/servizi/tributi/determinazione-aliquote-imu-2025/>

Compilazione del prospetto online – Parte 2

Esenzioni e/o agevolazioni

1. Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019):*

2. Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995):*

3. Immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge n. 112 del 2016:*

4. Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore:*

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Riduzioni

Legge 160/2019 – art. 1 comma 747 e comma 760

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico [...];

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati [...];

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato [...].

760. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Compilazione del prospetto online – Parte 3

Inserimento aliquote - fattispecie personalizzate

Fattispecie principali

Fattispecie personalizzate

Riepilogo prospetto

Fattispecie personalizzate

[Aggiungi fattispecie personalizzata](#)

! Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Fattispecie principale

Fattispecie personalizzata

Aliquota

Nessuna fattispecie personalizzata inserita a sistema.

[← Indietro](#)

[→ Vai al riepilogo](#)

Obbligo di prospetto per l'anno 2024

Legge 160/2019 – art. 1 comma 767

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Comunicato Ministero Economia e Finanze

27 settembre 2024

- ▶ È stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023 [...] modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023
- ▶ L'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2025 è resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024
- ▶ A decorrere dal 1° ottobre 2024, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà, quindi, più consentito ai comuni accedere all'applicazione informatica per simulare l'elaborazione del Prospetto

Passaggi operativi per l'approvazione delle aliquote

- ▶ Analisi dello scenario delle aliquote vigenti e delle disposizioni regolamentari:
 - ▶ L'amministrazione vorrebbe confermare il quadro esistente? Sì/no
 - ▶ Sono presenti aliquote differenziate oltre alle distinzioni già viste in precedenza e stabilite dalla Legge (quindi abitazioni principali di lusso, aree fabbricabili, strumentali agricoli, etc.)? Sì/no
- ▶ *Se sì*: le aliquote differenziate sono compatibili con le nuove regole (prima del 15 ottobre mediante controllo dell'Allegato A al Decreto 6.9.2024/dopo il 15 ottobre compilando direttamente il prospetto)?
- ▶ *Se no*: occorre procedere a ridefinire la fattispecie, eliminando la differenziazione o modificandola per renderla ammissibile. In ogni caso occorre verificare la tenuta del gettito e le eventuali ricadute (complesse da calcolare)
- ▶ Compilazione del prospetto e salvataggio in pdf. Generazione dell'allegato alla deliberazione di approvazione delle aliquote
- ▶ Passaggio in Consiglio Comunale con delibera e prospetto (quest'ultimo da allegare)
- ▶ Trasmissione mediante Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2025

Riepilogo prospetto



Aut. 2025
Comune oggetto di fusione/ incorporazione che applica aliquote differenziate nei prediletti comuni NO

Elenco fattispecie principali

Fattispecie principale	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale E/1, A/R e A/R e relative pertinenze	0,0%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da coniugi e illeciti di cui all'art. 1, comma 141, lett. c), n. 8), della legge n. 190 del 2019	0,0%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale S/10)	0,7%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (inclusa la categoria catastale S/10)	1,12%
Terroni agricoli	0,5%
Area fabbricabile	0,8%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,7%

Elenco fattispecie personalizzate

! Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per le fattispecie personalizzate è necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Fattispecie principale	Fattispecie personalizzate	Aliquota
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 (D/10) - D/2 (D/20) (rimaneggiati, usati per concorsi e spettacoli e simili (con fine di lucro)) - D/4 (D/40) (usi di cura ed ospedalieri (con fine di lucro)) - D/5 (D/50) (uffici di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)) - Fabbricati a destinazione o utilizzati immobiliari) è esclusa la comodato	0,500%
Area fabbricabile	- Tipologie residenziali - Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,500%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune

- Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 717, lett. e), della legge n. 100 del 2016) al comune esclusivamente per l'adempimento dei relativi oneri abitativi.
- Spazi commerciali e artigianali situati in zone protette al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 90 mesi (art. 1, comma 96, della legge n. 549 del 2016).
- Immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge n. 100 del 2016.

Devono intendersi riciclate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le dimissioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 141 e 146, della legge n. 190 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

La pertinenza delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono automaticamente esentate e tassazione in quanto, sulla base dei criteri civili di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica l'ordinaria regola di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenza.

La pertinenza dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 141, lett. b), della legge n. 190 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/3 e C/7, nella misura massima di un'unità per famiglia per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad esso abbinata".

← Indietro Genera proposta in formato PDF ▶ Torna alla



Attraverso il tasto «Genera proposta in formato PDF» l'applicazione genera un file PDF contenente i dati presenti nel riepilogo del Prospetto

Termini di approvazione delle aliquote IMU

L. 388/2000 articolo 53 comma 16: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

D.L. 4/2022 articolo 13 comma 5 bis: *In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.*

Estratto dalle Linee Guida ministeriali:

Nello specifico, cliccando il tasto «Trasmetti» si aprirà una pagina che riporta il riepilogo dei dati del Prospetto, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della delibera di approvazione del Prospetto medesimo, come sotto riportato.

Trasmetti prospetto



Indicare gli estremi della delibera

Organo emanante*:

Numero*:

Data adozione*:

Indirizzo PEC*:

- Si attesta che il prospetto che si trasmette costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, parte integrante della delibera i cui estremi sono sopra riportati

Bilancio di Previsione 2025/2027

Prossima scadenza Nuovo processo di bilancio – All. 4/1 Punti 9.3.1. e successivi

ENTRO IL 20 OTTOBRE il RSF:

- ▶ *recepisce l'eventuale atto di indirizzo dell'Organo esecutivo,*
- ▶ *recepisce e verifica le previsioni trasmesse dai Responsabili dei servizi e le iscrive a bilancio in via definitiva*
- ▶ *determina il risultato di amministrazione presunto*
- ▶ *predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione*

Scadenza del 20 ottobre valida anche per gli enti di piccole dimensioni

Dopo la scadenza del 20 ottobre il processo si innesta sulle precedenti scadenze già note: entro il 15 novembre schema di bilancio in Giunta e entro il 31 dicembre approvazione del bilancio in Consiglio

Bilancio di Previsione 2025/2027

Spending Review Informatica

Decreto 29 marzo 2024 (G.U. 96 del 24 aprile 2024) – Allegato B

Annualità 2024 e 2025

Spending Legge di Bilancio 2024 - Art. 1 comma 533

Decreto MEF relativo al riparto del Concorso alla finanza pubblica – Allegato B

Annualità 2024/2028

Capitoli codificati come "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa" - U.1.04.01.01.020 - Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

Bilancio di Previsione 2025/2027

Conguagli COVID

Decreto 19 giugno 2024 - Allegato C - Riepilogo verifica a consuntivo risorse “COVID-19” dei comuni, unioni di comuni e comunità montane.

Somme da restituire/incamerare in quote costanti nel corso del quadriennio 2024/2027.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO a Bilancio di Previsione (enti in surplus)

Riparto fondo art. 1 comma 508 della Legge di Bilancio 2024

Decreto 23 luglio 2024 – Tabella A

Quadriennio 2024/2027

Bilancio di Previsione 2025/2027

FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI - commi 498 e seguenti Legge di bilancio 2024

A partire dall'anno 2025 vengono scorporate dal Fondo di solidarietà le quote relative allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti negli Asili nido e al potenziamento del trasporto per gli alunni disabili per essere destinate al finanziamento del nuovo Fondo Speciale.

Il Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, il cui finanziamento è previsto dall'anno 2025 fino all'anno 2030, è destinato:

- ▶ in quota parte, fino all'anno 2030, allo sviluppo dei servizi sociali,
- ▶ in quota parte, fino all'anno 2028, al potenziamento Asili nido,
- ▶ in quota parte, fino all'anno 2028, al potenziamento Trasporto alunni disabili.

A fronte dell'esaurimento delle risorse destinate al Fondo Speciale, sarà rifinanziato il FSC che, a decorrere dal 2029, tornerà a finanziare i LEP relativi agli asili nido e al trasporto degli alunni con disabilità e, a decorrere dal 2031, il potenziamento della funzione sociale.

Bilancio di Previsione 2025/2027

Decreto 113/2024 - DL Omnibus - convertito in legge 7 ottobre 2024

Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

«Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.»

Bilancio di Previsione 2025/2027

Decreto 113/2024 - DL Omnibus - convertito in legge 7 ottobre 2024

Proroga dell'utilizzo libero delle economie derivanti dalle rinegoziazioni delle anticipazioni di liquidità.

All'articolo 18: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti»

I risparmi da rinegoziazione del FAL possono essere utilizzati dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.